

# COMUNE DI RIMINI

## REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.

*Allegato alla Deliberazione di C.C. n. 29 del 12.02.1998*

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, in applicazione alla L.R. 12 luglio 1994, n° 27 e al D.lgs. 5 febbraio 1997, n°22 come modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997 n° 389.

#### Art. 2

##### Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.

5. Al fine di dare attuazione al presente regolamento comunale si da atto che si intende come allegato e facente parte integrante il D.lgs. 5 febbraio 1997, n°22 come modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997, n°389, ed in particolare:

- art. 3 - Prevenzione della produzione dei rifiuti.
- art. 4 - Recupero dei rifiuti.
- art. 5 - Smaltimento dei rifiuti.
- art. 6 - Definizioni.
- art. 7 - Classificazioni.
- art. 8 - Esclusioni.
- art. 9 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
- art.10 - Oneri dei produttori e dei detentori.
- art.11 - Catasto dei rifiuti.
- art.12 - Registri di carico e scarico.
- art.13 - Ordinanze contingibili e urgenti.
- art.14 - Divieto di abbandono.
- art.15 - Trasporto dei rifiuti.
- art.16 - Spedizioni transfrontaliere.
- art.17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
- art.23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.
- art. 46 - Veicoli a motore e rimorchi.

### **Art. 3 Competenze del comune**

1. Il comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n°142, e dell'articolo 23 del D.Lgs. 22/97 ( Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, come modificato dal D.lgs. 8 novembre 1997, n°389).

2. Il comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. E', inoltre, di competenza del comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97, come modificato dal D.lgs. 389/97.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 , e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. Il comune è tenuto a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11 del D.Lgs. 22/97, come modificato dal D.lgs. 389/97 ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

8. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) Riduzione dei costi conseguenti al recupero di energia e/o di materiali riutilizzabili provenienti da raccolta differenziata.

9. Il Comune stabilisce ogni anno le risorse da destinare alle iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero.

## GESTIONE DEI RIFIUTI

### Art. 4 Conferimento

1. I rifiuti urbani, devono essere conferiti attraverso la rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio. Il rifiuto prodotto, fintanto che non viene conferito, va tenuto e conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari per collettività, strutture ricettive ed alberghiere, nonché nei pubblici esercizi, dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari ecc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, in idonei recipienti chiusi, prima del loro conferimento nei contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

3. Il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori ubicati con le modalità previste e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio.

4. E' fatto divieto assoluto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

5. Per la raccolta dei rifiuti ingombranti, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio, in accordo con il Comune.

6. Non possono essere conferiti nei contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani ingombranti ;
- b) rifiuti urbani pericolosi ;
- c) rifiuti speciali pericolosi ;
- d) gli altri rifiuti speciali non assimilati ( fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, ecc. ) ;
- e) sostanze liquide ;
- f) materiali accesi ;
- g) materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ;
- h) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero.

La raccolta avviene mediante cassonetti e gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere sempre inseriti all'interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli stessi. Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti , il coperchio del cassonetto rimanga chiuso. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Qualora il cassonetto più vicino risultasse già colmo, sarà cura dell'utente

depositare i rifiuti prodotti nel successivo e più vicino cassonetto. Se tale situazione venisse riscontrata non, l'utente segnalerà la disfunzione al gestore del servizio che dovrà provvedere alla verifica e comunicherà i provvedimenti adottati per eliminare l'inconveniente nei successivi quindici giorni.

7. Qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata mediante trespoli reggi - sacco, debbono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

8. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg 15. Il conferimento sarà regolamentato e pubblicizzato dal gestore del servizio al fine di definire le modalità, il luogo e l'ora.

9. Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali e turistici, i detentori di più cassonetti, ( alberghi, esercizi commerciali, campeggi, ecc...) utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente;

10. Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, anche attraverso la predisposizione di un piano di programma da attuare per singole zone, anche in deroga ai limiti individuati per la raccolta dei rifiuti.

11. I nuovi piani particolareggiati dovranno prevedere appositi spazi per il posizionamento dei contenitori, previo l'ottenimento del nulla osta del gestore del servizio.

12. I rifiuti urbani ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento, e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

a) Il gestore del Servizio deve essere informato dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto.

b) I materiali ingombranti dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente.

c) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

d) La gratuità del servizio è valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche stabilite. Conferimenti con modalità difformi potranno

essere organizzati con tariffe stabilite dal Comune, rapportate alla qualità e quantità dei rifiuti.

e) Il gestore del servizio potrà proporre modalità di conferimento alternative nel caso, ad esempio, in cui fossero attive aree predisposte per la raccolta, o fossero attivati degli accordi con i fornitori di beni durevoli.

I rifiuti urbani pericolosi sono classificati come tali dalla normativa vigente e devono essere oggetto di separato conferimento, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori ubicati presso i vari rivenditori convenzionati con il gestore del servizio e/o nei specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e presso i Centri Ambiente. In particolare sono da considerarsi rifiuti urbani pericolosi i generi di uso più comune ai fini domestici quali : le vernici, i solventi, gli inchiostri, le lacche, le colle, gli adesivi, gli accumulatori, le pile esauste, gli oli vegetali, i tubi fluorescenti, i farmaci scaduti, i prodotti fotochimici, i pesticidi, i rifiuti contenenti mercurio, ecc. ecc. Quanto sopra come da specifici elenchi che sono allegati al D.Lgs. 22/97 come modificato dal D.lgs. 389/97 identificabili sotto le lettere D e G - H e I..

## **Art. 5**

### **Raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento**

#### 1. Individuazione del territorio Comunale :

a) Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto ed effettuato dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art 4 del nuovo Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale.

b) I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro deliberato dal Consiglio Comunale e come indicato dall'art. 59 del D.lgs. n°507 del 15/11/93.

c) All'interno di detto perimetro devono ritenersi comprese tutte le strade e piazze Comunali e tutti gli insediamenti che insistono sulle strade statali e provinciali, anche se edificati su di un solo lato.

d) Sono da considerarsi non servite le zone poste a distanza superiore a m. 400, dal più vicino contenitore portarifiuti all'accesso della proprietà privata, con metodologie previste dal contratto di servizio.

#### 2. Sistemi di raccolta :

a) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è organizzato nel capoluogo, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati, con appositi cassonetti, bidoni, cestini stradali ovvero con altri contenitori e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico.

b) Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi alla scopo di garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.

#### 3. Dotazione di contenitori (cassonetti e bidoni) :

a) La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita, per numero forma e dimensione.

b) I contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.

c) I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia.

d) Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.

#### 4. Raccolta RSU fuori perimetro :

a) L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi della normativa vigente, con riferimento all'art.5 del D.lgs. n°22/97 modificato dal D.lgs. n°389/97

#### 5. Raccolta assimilati :

a) I rifiuti speciali assimilati agli urbani così definiti al comma 2 lettera b) dell'art.7 del Dlgs. n°22/97 modificato dal D.lgs. n°389/97, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico, con il consenso del Comune.

### **Art. 6 Raccolta**

#### 1. Periodicità :

In tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti gli orari di conferimento per gli utenti.

#### 2. Modalità di espletamento del servizio :

a) All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia deve essere eseguita in modo da asportare e tenere libero il suolo da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

b) La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

c) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere.

d) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi meccanizzati, sarà periodica e programmata per zone ed orari. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore del servizio.

e) Le operazioni di spazzatura devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

f) Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti prestabiliti indicati e predisposti dal gestore del servizio.

#### **Art. 7**

#### **Divieto di accesso nelle proprietà private**

1. E' di norma fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per depositare i rifiuti all'interno della proprietà stessa. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi di interesse del Servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa e l'utente dovrà garantire l'accesso.

#### **Art. 8**

#### **Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.

3. Possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, speciali autorizzazioni per l'accesso a corsie preferenziali, a zone protette al traffico veicolare, ecc.

#### **Art. 9**

#### **Stazioni di trasferimento - trasbordo**

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Servizio propone al Comune l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.



3. I suddetti impianti e le opere accessorie, possono essere realizzati in ogni parte del territorio Comunale, avendo cura di garantire la sicurezza e il loro migliore inserimento funzionale e ambientale.

### **Art. 10 Cestini stradali**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti pesanti tanto da rendere difficile lo svolgimento del servizio.

### **Art. 11 Pulizia**

1. Pulizia e disinfezione dei contenitori :

a) Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

b) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque secondo quanto stabilito dal comune.

c) Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori , provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

2. Pulizia dei terreni non edificati e delle aree scoperte attorno ai fabbricati:

a) I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

b) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

c) In tali luoghi si dovranno porre in essere le eventuali opere di protezione, custodia (recinzioni) e la formazione di canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. Pulizia dei mercati :

a) I concessionari e gli occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso e/o al dettaglio, annuali, stagionali, con cadenza fissa e/o saltuari, coperti o

scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.

b) E' loro compito raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e dopo averne ridotto al minimo il volume, sono da conferire in appositi contenitori o inseriti in idonei sacchi predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

c) Qualora si tratti di rifiuti putrescibili, gli stessi devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta, e conferiti separatamente secondo quanto predisposto dal servizio di raccolta.

## **Art. 12 Utilizzo di aree pubbliche**

### **1. Aree occupate da attività commerciali e pubblici esercizi :**

a) I gestori di attività commerciali e pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

b) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

c) All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.

d) I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

e) Le medesime disposizioni precedenti si applicano anche ai concessionari ed esercenti di darsene ad uso diportistico e agli stabilimenti balneari. In particolare si precisa che è in capo a quest'ultimi l'onere della pulizia del tratto di spiaggia compreso tra il limite della concessione lato mare e l'acqua stessa, intesa come linea di battigia, indipendentemente dalla sua ampiezza. Compito del concessionario sarà quello di rastrellare e accumulare giornalmente il materiale spiaggiato, per tutta la durata della stagione balneare, lasciandolo a disposizione dei mezzi autorizzati all'asporto, da effettuarsi giornalmente entro l'orario stabilito. Rimane in capo al concessionario l'onere di provvedere periodicamente alla pulizia della spiaggia, almeno una volta al mese, per il restante periodo dell'anno.

### **2. Aree adibite a luna - park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche :**

a) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con il gestore della pulizia delle aree pubbliche.

b) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le

necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Tutte le aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi dovranno essere quotidianamente tenuti puliti e liberi da rifiuti sia durante che dopo l'uso.

3. Aree di sosta temporanea e ad uso speciale :

a) Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

b) Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei singoli soggetti responsabili e titolari della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

c) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

d) Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

### **Art. 13**

#### **Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di trasporto con carico e scarico di merci e/o di materiali di qualsiasi natura e provenienza, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rimanenze, scarti o di rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere all'ultimazione delle operazioni suddette alla immediata pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

### **Art. 14**

#### **Collaborazione dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni**

1. In caso di nevicate persistenti e di consistente accumulo di neve sul suolo, è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per lo spalamento e la rimozione della neve dai marciapiedi, sia per l'intera larghezza che per tutto il loro fronte.

2. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

#### **Art. 15**

##### **Abbandono e asporto degli scarichi abusivi**

1. Ove si riscontri l'abbandono e lo scarico abusivo di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile, il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a recuperare e raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico - sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, senza che i rifiuti siano stati rimossi, occorrerà attivare, in ottemperanza all'ordinanza emessa, il servizio pubblico che provvederà ad eseguire con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari. Il costo delle spese sostenute per le operazioni di bonifica di quanto sopra saranno addebitate direttamente ai responsabili.

#### **Art.16**

##### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. I proprietari di cani o altri animali che percorrono le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ivi comprese le banchine del porto- canale. E' fatto obbligo ai proprietari degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

2. Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

3. Chi effettua qualunque attività è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

## **GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

### **Art. 17 Beni durevoli**

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta, e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta così come di seguito individuati, a cura del detentore.

2. In fase di prima applicazione i beni durevoli (piccoli e grandi elettrodomestici), sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono essenzialmente: le apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori, radio, computer, frigoriferi, surgelatori, congelatori, lavastoviglie, lavatrice, condizionatori d'aria, stufe, cucine, ecc.).

3. Il Comune promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni sopra citati, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. I produttori e gli importatori di dette apparecchiature, devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base di specifici accordi di programma. Gli accordi prevedono:

- a) l'individuazione di centri di raccolta
- b) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
- c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.

4. In fase di prima applicazione i beni durevoli (piccoli e grandi elettrodomestici), sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono essenzialmente: le apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori; radio, computer, frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrice, condizionatori d'aria, stufe, cucine, ecc.). I produttori e gli importatori di dette apparecchiature, devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli, sulla base di specifici accordi di programma.

### **Art. 18 Rifiuti sanitari**

1. deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere una durata massima di trenta giorni, alle predette condizioni.

2. Al direttore e/o responsabile sanitario della struttura pubblica e/o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione precedente, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

3. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ne rispetto delle normative vigenti.

4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti, è sottoposta alle procedure autorizzative previste per legge. In tal caso al responsabile dell'impianto compete il rilascio della certificazione di avvenuta sterilizzazione.

#### **Art. 19**

##### **Veicoli a motore, rimorchi, mezzi vari e similari**

1. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi, mezzi similari, che intenda disfarsi dello stesso, deve attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti, in particolare si richiama, come facente parte del presente regolamento l'art. 46 del D.lgs 22/97 come modificato dal D.lgs. 389/97.

2. In particolare non è consentito nell'intero territorio comunale, l'abbandono di qualsiasi veicolo a motore o parte di esso, sia su aree pubbliche, di uso pubblico o privato.

3. Qualora i veicoli a motore, rimorchi, mezzi vari e similari che abbiano perso le loro caratteristiche originarie, ne è consentita la detenzione in ambiti privati purchè gli stessi non siano lasciati in stato di abbandono, incuria o siano fonte di inquinamento. E' permessa la loro conservazione purchè non comporti un uso ed utilizzo improprio degli stessi, in netto contrasto con le norme regolamentari ed edilizie vigenti.

#### **Art. 20**

##### **Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti**

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti istituito secondo la norma vigente.

2. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

#### **Art. 21**

##### **Raccolta e trattamento dei beni in polietilene**

1. Chiunque in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio (Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene) direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.

**Art. 22**  
**Rifiuti speciali e pericolosi**

Disposizioni di carattere generale :

1. I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati. Gli stessi devono provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza alle normative vigenti.

2. Il gestore del servizio di raccolta potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come definiti dalla normativa vigente.

3. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate.

4. E' obbligo del produttore di rifiuti speciali, provvedere a proprie spese allo smaltimento.

5. Ove il gestore del servizio di raccolta, con la propria organizzazione può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al medesimo.

6. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani, provenienti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali e di servizio, possono essere conferiti direttamente agli impianti di smaltimento pubblici dei rifiuti urbani :

a) I produttori di tali rifiuti devono inoltrare al gestore del servizio pubblico richiesta scritta compilando apposita scheda descrittiva del rifiuto da smaltire, che rilascerà specifica autorizzazione di accesso ai propri impianti di smaltimento, tramite sottoscrizione di convenzione.

b) La relativa eventuale convenzione, sarà stipulata dal gestore del servizio pubblico sulla base di tariffe approvate e aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio di smaltimento.

c) Tutte le spese inerenti al rilascio della citata autorizzazione, nonché le operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento sono a carico del produttore.

7. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi, deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione sia per la costruzione di nuovi stabilimenti che per ogni intervento manutentivo, di recupero, di risanamento e di ristrutturazione dell'esistente, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti. Quanto sopra vale anche per la sola richiesta di autorizzazione che consenta l'esercizio dell'attività produttiva.

**Art. 23**  
**Rifiuti cimiteriali**

1. Nelle aree cimiteriali, sono definiti rifiuti urbani, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti da attività cimiteriali che sono ricomprese nell'ordinaria gestione del cimitero

2. Per quanto non ricompreso nelle attività ordinarie, si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali derivano da:

- a) Attività cimiteriale ordinaria;
- b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

4. I rifiuti prodotti devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. In particolare rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. Così dicasi per i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi e i contenitori devono comunque essere sempre tenuti puliti e disinfettati.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero ai sensi dell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.

#### **Art. 24** **Rifiuti inerti ( non pericolosi )**

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti (non pericolosi) :

- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- b) gli sfridi di materiali da costruzione;
- c) i materiali ceramici cotti;
- d) i vetri di tutti i tipi;
- e) le rocce e materiali litoidi da costruzione, (prive di conglomerati bituminosi).

2. Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche di 2<sup>a</sup> categoria di tipo A, autorizzate.



3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n° 15, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

#### **Art.25**

#### **Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti e dalla depurazione**

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della legge 319/1976 e successive modificazioni.

3. Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane ( materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero ). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo le normative vigenti.

#### **Art 26**

#### **Rifiuti di amianto**

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti friabili contenenti amianto sono di norma considerati pericolosi.

2. I rifiuti di amianto per norma devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

3. E' consentito lo smaltimento in discarica di seconda categoria di tipo A dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoida, purchè tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di amianto è ammesso in discariche di tipo B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazioni inferiori a 10.000 mg/kg.

5. Lo smaltimento di amianto è ammesso in discariche di tipo C.

# GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

## Art. 27

### Tipologia e descrizione dei materiali destinati al recupero per il conferimento ai fini della raccolta differenziata

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà di concerto con il gestore del servizio nuovi metodi di raccolta differenziata, secondo le indicazioni che qui di seguito si riportano.

A) Rifiuti urbani, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi.

- 1) ingombranti metallici
- 2) ingombranti legnosi
- 3) ingombranti vari
- 4) beni durevoli per uso domestico
  - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
  - b) stufe e cucine
  - c) lavatrici e lavastoviglie
  - d) condizionatori d'aria
- 5) rifiuti di beni in polietilene
- 6) frazione umida
  - a) scarti cucina e attività di ristorazione
  - b) scarti di attività orto-frutta
- 7) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti.
  - a) sacco secco
  - b) cassonetto del secco
- 8) alluminio
- 9) carta
- 10) metallici ferrosi
- 11) legno
- 12) plastica
- 13) vetro
- 14) tessuti
- 15) rifiuti di pulizia arenile marittimo con forte presenza di sabbia

ricuperabile

- 16) rifiuti vegetali
  - a) scarti potature
  - b) sfalci e foglie

B) Rifiuti urbani pericolosi

- 1) pile
- 2) farmaci
- 3) prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "TV" e/o "Xn" e/o "Xi"
- 4) (CER 200112) vernici, inchiostri, adesivi
- 5) (CER 200113) solventi
- 6) (CER 200117) prodotti fotochimici
- 7) (CER 200119) pesticidi

8) (CER 200121) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

C) Rifiuti provenienti da attività del "fai da te domestico"

- 1) oli minerali esausti
- 2) accumulatori al piombo
- 3) pneumatici
- 4) inerti, manufatti ceramici

D) Rifiuti di imballaggio

- 1) carta
- 2) legno
- 3) metalli
- 4) plastica
- 5) vetro
- 6) tessuti

E) Altri rifiuti con gestione differenziata

- 1) teli plastici di uso agricolo (serre, paciamature)
- 2) contenitori di fitofarmaci, fertilizzanti
- 3) supporti informatici
- 4) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- 5) piccoli elettrodomestici
- 6) lampade esauste

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

4. Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato.

a) Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.

b) E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti, o delle altre modalità indicate dal gestore del Servizio.

c) E' altresì vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. Nel caso di posizionamento di contenitori, il gestore del servizio stabilirà il bacino di utenza e quindi quali siano gli utenti obbligati a conferire in modo differenziato.

#### **Art. 28**

#### **Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP**

1. I rifiuti quali carta, vetro, plastica e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa delle sue variazioni stagionali e della quantità di rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana, cassonetti, bidoni, cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.

3. I contenitori sopra descritti possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da agevolare il conferimento.

4. Di regola i contenitori possono essere sistemati a cura del gestore del servizio all'interno o all'esterno delle scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere nei luoghi ove si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevoli.

5. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E' vietato depositare i materiali all'esterno dei contenitori. I materiali devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

6. La raccolta avviene con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte dell'utente.

7. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente.

8. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.

## **Art. 29**

### **Raccolta differenziata di cartone e plastica**

1. Raccolta differenziata cartone :

a) La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.

b) Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume ( es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o pacchetti.

c) Il Servizio potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso.

d) Nei casi di produttori di grosse partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi precedenti, la raccolta é effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo il programma deciso dal gestore del Servizio.

2. Raccolta differenziata dei films polietilenici :

a) Il gestore del Servizio promuove la raccolta dei films in P.V.C. o altro materiale, impiegati nelle pratiche di svolgimento delle attività agricole. L'utente che ha necessità di smaltire tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso. In generale il materiale, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto ad altri materiali.

b) Il servizio può essere effettuato, di norma durante tutto l'arco dell'anno.

c) Il servizio avviene mediante asporto a domicilio, previa richiesta dell'utente il quale corrisponde al Gestore del Servizio un corrispettivo determinato con apposita tariffa. Eventuali variazioni delle modalità sono adeguatamente rese pubbliche.

### 3. Contenitori per liquidi in plastica

I contenitori per liquidi in plastica, dopo essere stati ridotti di volume, devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata. E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

## **Art. 30**

### **Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata**

1. Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata possono essere attuate in forma sperimentale e/o permanente, relativamente per altre categorie di rifiuti quali :

- frazione secco
- frazione umida
- accumulatori al piombo esausti
- ingombranti

2. Qualora questi servizi saranno istituiti, è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti negli appositi contenitori od aree di raccolta, all'uopo predisposte dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta stabilite e rese note.

3. Per la raccolta dei rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengano dotati di apposito contenitore, quest'ultimi, oltre ad adeguarsi alle modalità di conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso. Nel caso in cui il servizio sarà con il metodo a sacchi, l'utente dovrà dotarsi di appositi sacchetti biodegradabili.

4. In particolare devono essere istituiti da parte del gestore del servizio, centri di raccolta differenziata denominati "Centri Ambiente" opportunamente attrezzati e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti con la presenza di personale addetto.

5. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, possono ottenere riduzioni di tariffa per interventi tecnico- organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo

che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

6. Il gestore del Servizio ha il compito di verificare i benefici prodotti. Il Comune, incentiverà la raccolta differenziata con smaltimento autonomo, stabilirà le modalità per le riduzioni tariffarie conseguenti.

7. Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata.

### **Art. 31** **Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati**

1. I rifiuti conseguenti alla potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, sono da consegnare ai servizi di raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o il gestore del servizio.

2. Tali rifiuti i rifiuti conseguenti alla potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie, ecc. , purchè non inquinati da altre sostanze, possono essere avviati all'impianto di compostaggio del gestore del servizio, o possono essere trattati autonomamente per la produzione di "compost".

3. Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà direttamente il servizio di raccolta per concordare il momento di prelievo.

4. E' fatto divieto di porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.

5. Il gestore del Servizio definirà e renderà note le modalità di conferimento delle ramaglie raccolte in fascine, la loro dimensione oltre il luogo ove devono essere consegnate.

### **Art. 32** **Norma transitoria**

1. La raccolta differenziata è introdotta gradualmente, sulla base di programmi che prevedono:

- a) I materiali che si intendono raccogliere in maniera separata;
- b) Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;
- c) I costi di investimento e di gestione;
- d) I rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

2. Una volta attivato il servizio di raccolta differenziata l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del servizio.

## **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

### **Art. 33**

#### **Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi**

1. Per la definizione degli imballaggi si richiama integralmente l'art. 35 del D.lgs. 22/97 come modificato dal D.lgs. 389/97.

2. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

3. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.

4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori sono tenuti secondo la normativa vigente:

a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;

c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

7. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

8. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

#### **Art. 34**

##### **Modello unico dichiarazione ambientale**

I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le normative previste per legge (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

#### **Art. 35**

##### **Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani nelle sue varie fasi e dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale.

2. La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni " vigente, ai sensi del D.Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1999:

a) i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;

b) la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti;

c) il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell' Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

d) Gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe dovranno coprire integralmente i costi relativi alla gestione del servizio. Le tariffe saranno determinate in rapporto a :

- quantità di rifiuti conferiti
- qualità del servizio offerto

e) la tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali;



- f) la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del D.Lgs.22/97;
- g) la tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio;
- h) la tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;
- i) nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori.
- l) per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- m) l'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio;
- n) la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio previo accordi con il Comune ;
- o) sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto.

## **RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

### **Art. 36**

#### **Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato**

1. Il gestore del servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991. n. 266.
2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono effettuare la raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
3. le raccolte suddette sono regolate da apposite convenzioni negli ambiti delle finalità dettate in materia dalla Legge Regionale 12/07/1994, n° 27 ovvero congiuntamente con il Comune e/o il gestore medesimo in relazione all'oggetto della convenzione.

### **Art. 37**

#### **Principi gestionali e requisiti**

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell'espletamento delle attività dovranno:
  - arrecare il minimo intralcio alla circolazione
  - evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
    - osservare le vigenti norme di sicurezza, valedoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
    - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
    - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici all'uopo preposti.
2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

4. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

### **Art. 38** **Condizioni operative**

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare prioritariamente e di norma le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:
  - frazione secca (carta, cartone, plastica)
  - vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi
  - alluminio in forma di lattine per liquidi
  - metalli
  - rifiuti ingombranti di origine domestica
2. Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.
3. Le iniziative di raccolta da parte delle associazioni di volontariato, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e le stesse sono tenute ad operare e a munirsi delle autorizzazioni necessarie nel rispetto delle norme vigenti.

### **Art. 39** **Coinvolgimento degli utenti e incentivi**

1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
2. Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
  - a) attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
  - b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
  - c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata.
3. Tutte le scuole potranno ottenere riduzioni della tassa a condizione che tali fondi siano utilizzati per l'educazione ambientale.

### **Art. 40**

## **Riscontri e divulgazione dei risultati**

1. I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e al miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. I Comuni danno informazioni ai cittadini, dei risultati quantitativi, economici e dei dati consuntivi sulla raccolta differenziata.

## **IL SERVIZIO DI RACCOLTA**

### **Art. 41**

#### **Principi fondamentali**

1. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti si conforma ai seguenti principi:
  - a) Essere ispirata al principio di uguaglianza del diritto dei cittadini;
  - b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
  - d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) Garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n° 142 e della legge 7 agosto 1990, n°241.

### **Art. 42**

#### **Standard di qualità**

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Comune sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei seguenti fattori:
  - a) Continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  - b) Completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
  - c) Termine massimo di risposta ai reclami;
  - d) Sicurezza degli impianti;
  - e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
  - f) Definizioni della frequenza di raccolta onde ridurre i cattivi odori ;
  - g) Capacità operative per uomini e mezzi;
  - h) Conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
  - i) Caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
  - j) Densità media della popolazione;
  - l) Densità media di uffici e servizi;

Eventuali altri fattori potranno essere individuati in accordi di programma con conferenze di servizio che il Comune ed il gestore potranno eventualmente attivare.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei costi e benefici e dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno ( o nucleo di valutazione), istituito ai sensi dell' art. 20 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, come sostituito dall' art. 6 del Decreto Legislativo 18 novembre 1993, n° 470.

4. I risultati sono comunicati alla Provincia e agli Enti interessati.
5. Gli standards sono aggiornati di regola entro il mese di luglio di ogni anno.

**Art. 43**  
**Informazioni e comunicazioni all'utente**

1. Il gestore de servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.
2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, anche con l'apporto del corpo delle GEV, nonché delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

**Art. 44**  
**Forme di gestione**

1. Le attività di gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla Provincia di Rimini ai sensi della L.R. 27/94.
3. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
  - a) Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
  - b) Conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;
  - c) Raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta servita ;
  - d) Spazzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito;
  - e) Trasporto effettuato con idonei automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
  - f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo e recupero come previsto dalle normative vigenti .

**Art. 45**  
**Gestione tramite il gestore del servizio**

1. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. L'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati.
3. Ogni altro profilo dei rapporti tra i Comuni e il gestore del servizio sono regolati da specifico contratto di Servizio.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 46**

#### **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

### **Art. 47**

#### **Controlli**

1. In attuazione al disposto dal D.P.R. n° 616 del 24/7/1997 , art. 104, comma 2 e dalla L. 142/90 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, quelle della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.U.S.L. (L.R. n°19 del 4 maggio 1992 - art. 19) , quelle della vigilanza ambientale svolte dall'A.R.P.A. ( L.R. n°44/95 ), ai sensi delle norme legislative e dei regolamenti vigenti.
3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97.

### **Art. 48**

#### **Accertamenti**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvedono i competenti organi di Polizia.
2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari appositamente autorizzati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Il Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie ( GEV ), a seguito di apposita convenzione può, come previsto dalla L.R. 23/89, art. 3 accertare le violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

### **Art. 49**

#### **Efficacia del presente regolamento**

Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore, ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 50**

#### **Sanzioni**



Le sanzioni amministrative di competenza del Comune sono stabilite come da norme vigenti ed in particolare all'art.50 del D.Lgs. 22/97 modificato dal D.Lgs. 389/97, e definite se necessario con apposita delibera della Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

## INDICE

### **DISPOSIZIONI GENERALI ..... pag.1**

- art.1 Campo d'applicazione
- art.2 Finalità
- art.3 Competenze del Comune

### **GESTIONE DEI RIFIUTI ..... pag.4**

- art.4 Conferimento
- art.5 Raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento
- art.6 Raccolta
- art.7 Divieto di accesso nelle proprietà private
- art.8 Trasporto
- art.9 Stazioni di trasferimento - trasbordo
- art.10 Cestini stradali
- art.11 Pulizia
- art.12 Utilizzo di aree pubbliche
- art.13 Carico e scarico di merci e materiali
- art.14 Collaborazione dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni
- art.15 Abbandono e asporto degli scarichi
- art.16 osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti

### **GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI ..... pag.13**

- art.17 Beni durevoli
- art.18 Rifiuti sanitari
- art.19 Veicoli a motore, rimorchi, mezzi vari e similari
- art.20 Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
- art.21 Raccolta e trattamento dei beni in polietilene
- art.22 Rifiuti speciali e pericolosi
- art.23 Rifiuti cimiteriali
- art.24 Rifiuti inerti (non pericolosi)
- art.25 Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti
- art.26 Rifiuti di amianto

### **GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ..... pag. 18**

- art.27 tipologia e descrizione di materiali destinati al recupero per il conferimento ai fini della raccolta differenziata
- art.28 Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, RUP
- art.29 Raccolta differenziata di cartone e plastica
- art.30 Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata
- art.31 Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati
- art.32 Norma transitoria

**GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI..... pag.23**

- art.33 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi
- art.34 Modello Unico Dichiarazione Ambientale
- art.35 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

**RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI..... pag.26**

- art.36 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
- art.37 Principi gestionali e requisiti
- art.38 Condizioni operative
- art.39 Coinvolgimento degli utenti e incentivi
- art.40 Riscontri e divulgazione dei risultati

**IL SERVIZIO DI RACCOLTA ..... pag.29**

- art.41 Principi fondamentali
- art.42 Standard di qualità
- art.43 Informazioni e comunicazioni all'utente
- art.44 Forme di gestione
- art.45 Gestione tramite gestione del servizio

**CONTROLLI E SANZIONI..... pag.32**

- art.46 Osservanze di altre disposizioni dei regolamenti comunali
- art.47 Controlli
- art.48 Accertamenti
- art.49 Efficacia del presente regolamento
- art.50 Sanzioni

## COMUNE DI RIMINI

### ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

\*\*\*\*\*

- Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno metallo e simili).
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane.
- Cassette e pallets.
- Accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero.
- Paglia e prodotti di paglia.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura. I trucioli e la segatura sono esclusi dall'assimilazione solo nel caso in cui essi siano raccolti in appositi silos dai quali debbano essere asportati mediante aspirazione.
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile.
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- Feltri e tessuti non tessuti.
- Pelle e similpelle.
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.
- Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimentari deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili).
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- Accessori per l'informatica.